

All. al prot. n. 1814/2014/R/E/g del 21.11.2014

Osservazioni Federutility
al Documento per la Consultazione 498/2014/R/GAS
REGOLAZIONE DELL'ACCESSO E DELL'USO DELLE RETI DEL GAS DEGLI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI BIOMETANO

OSSERVAZIONI GENERALI

Pur manifestando un generale apprezzamento l'impegno dell'AEEGSI per la definizione Regolatoria delle connessioni di impianti di produzione di Biometano alle reti gas, si segnala una certa distanza tra il contenuto del DCO in oggetto e le osservazioni che Federutility ha trasmesso in occasione della pubblicazione del DCO 160/22012/R/GAS.

Il DCO 498/2014/R/GAS richiede ulteriori specificazioni almeno per i seguenti argomenti.

PERIMETRO DI ATTIVITA'

In più punti il documento sviluppato dall'AEEGSI non risulta univoco. Appare evidentemente auspicabile l'allineamento tra il perimetro di responsabilità sviluppato dall'AEEGSI (proprietà e obblighi in tema di misura della qualità, misura dei volumi e odorizzazione) rispetto a quello contenuto nella normativa tecnica UNI/TR 11537 (quanto meno nella coerenza delle definizioni).

RESPONSABILITA' IN MERITO AI PARAMETRI

L'immissione di Biometano nelle reti gas implica importanti profili di responsabilità sotto diversi aspetti, peraltro in assenza di una normativa esaustiva sui parametri da monitorare per rendere interscambiabile, a parità di pressione, il gas naturale con un gas generato da matrici organiche di diversa origine, non sempre costanti nel tempo. Non sono infatti ancora disponibili le conclusioni del mandato comunitario al CEN (mandato M/745) per la definizione di standard di qualità chimico-fisico nell'uso di questo particolare combustibile. Non è chiaro inoltre se l'emanazione di una normativa tecnica ad-hoc sia sufficiente a garantire la sicurezza nell'utilizzo del Biometano ai fini della tutela della salute pubblica.

Inoltre, l'attuale normativa UNI/TR 11537 deve necessariamente essere integrata specificando le modalità e le tempistiche dei campionamenti da eseguire a garanzia della qualità del gas

immeso in rete nonché le caratteristiche della strumentazione. Su questo delicatissimo tema preme segnalare un passaggio che potrebbe non trovare rispondenza pratica nell'applicazione. Nel paragrafo 14.10 del documento è detto che: *“il Biometano da immettere in rete debba essere tecnicamente libero da tutte le componenti in riferimento alle quali non siano già individuati normativamente i limiti massimi. In particolare dovranno essere verificate le componenti individuate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537”*.

La frase *“tecnicamente libero”* deve essere associata ad un livello minimo al disotto del quale il gas può considerarsi libero *“delle componenti in riferimento alle quali non siano già individuati normativamente i limiti massimi”*. Il concetto di assenza presuppone l'individuazione di una sensibilità strumentale limite potendo altrimenti un soggetto terzo dimostrare con uno strumento più sensibile la fallacità della tesi.

Andrebbe anche meglio articolato il tema della responsabilità per le verifiche sulla qualità del Biometano. Leggendo il documento, se da un lato sembra che il Distributore abbia l'obbligo di assicurare che il gas immesso sia conforme alle specifiche di qualità, dall'altro si sostiene che spetta al Produttore il controllo di qualità. A tal proposito va specificato di che controlli trattasi. Si ricorda che l'attività di Distribuzione consiste nel vettoriamento del gas ricevuto da terzi con assunzione di responsabilità sulla sicurezza dal punto di vista dei danni causati per incendio o esplosione dell'eventuale gas fugante durante il trasporto. Non rientrano quindi tra le attività di distribuzione responsabilità sulla sicurezza dal punto di vista dei danni che il Biometano può arrecare alla salute umana, qualora inalato tal quale ovvero dai fumi di combustione e ancora danni arrecati agli apparecchi utilizzatori. Ribadiamo pertanto, a titolo di chiarezza le uniche responsabilità attribuibili al Distributore sulla qualità del Biometano preso in carico nel punto di immissione riguardano i parametri monitorabili relativi alla sicurezza quali l'indice di WOBBE e livello di efficacia dell'odorizzante.

Risulta pertanto particolarmente apprezzato lo stimolo di coinvolgere su questo importante tema anche le altre Autorità competenti (ARPA, ASL, Ministero della salute ecc.) chiedendo nel documento che si proceda nel consolidare conoscenze, ad oggi non mature, sugli effetti delle immissioni di Biometano sia dal punto della sicurezza delle reti (indice di WOBBE, interferenze nell'odorizzazione ecc.), sia relativamente alle implicazioni derivanti dall'utilizzo di questo gas sulla salute pubblica. Sempre in tema di coinvolgimento di altre Autorità competenti si segnala la centralità della strumentazione di misura della qualità del Biometano mancando ad oggi precisi riferimenti normativi sui controlli da far eseguire da soggetti terzi che attestino il corretto funzionamento di tali apparecchiature deputate alla misura e verifica della qualità del Biometano (gascromatografi) sia in fase di prima installazione che periodicamente nel tempo.

COSTI DI ALLACCIAMENTO

Atteso che l'approccio per quanto riguarda i costi di allacciamento è di tipo "shallow", ovvero, che l'intero costo deve essere a carico del Richiedente/Produttore, proponiamo in prima istanza di non far ricorso ad un costo standard di connessione.

Qualora dopo un adeguato periodo di sperimentazione il Regolatore decidesse di incentivare l'investimento del Produttore introducendo un costo di connessione in misura standard (in analogia a quanto previsto nel TICA per il settore elettrico, per gli allacciamenti alle reti di distribuzione), il costo reale a consuntivo sostenuto dal Distributore dovrà essere incluso in RAB ancorché poi decurtato del costo standard sostenuto dal Produttore come contributo privato.

Poniamo, inoltre, il tema della proprietà degli impianti di connessione in relazione al fatto che l'attività di posa delle tubazioni da parte del Distributore avviene in forza di un contratto di concessione da parte dell'Ente Locale concedente mentre quelle posate per allacciamenti alla rete Snam no.

STRUTTURA TARIFFARIA

Non risulta condivisibile l'assenza di riconoscimento puntuale sui costi operativi relativi ai punti di immissione del Biometano in rete, atteso che è oggettivamente riscontrabile un impegno aggiuntivo del Distributore funzione del numero di punti di immissione e con la necessità di personale specializzato con competenze che in parte non sono quelle tipiche della distribuzione gas. Si ritiene, in ogni caso, opportuno prevedere un riconoscimento al Distributore per la gestione delle attività connesse al trattamento dei dati di misura della quantità e qualità del Biometano, strutturato come quota fissa annua per punto di immissione e dimensionato in funzione della portata oraria di Biometano immesso in rete.

BILANCIAMENTO DELLA RETE

In argomento al bilanciamento della rete (e sulle allocazioni) appare necessario approfondire maggiormente la tematica della portata oraria di immissione nell'arco dell'anno, parametro tipico della distribuzione ed elemento fondamentale per il dimensionamento delle relative reti. E' evidente che gli impianti collegati alle reti di distribuzione a servizio di una ridotta numerosità di PdR (caso immaginiamo frequente) non possano assorbire Biometano per l'intera stagione estiva e per parecchie ore della giornata anche nelle stagioni intermedie. In tal senso il Distributore in assenza di idonei stoccaggi, ancorché presenti negli impianti di produzione di Biometano, da realizzare a cura ed onere del Produttore e dimensionati in maniera da consentire che la portata oraria di Biometano immesso nella rete sia sempre assorbibile dalla stessa, non può prendere impegni in termini di ritiro delle quantità, salvo che pari impegni non siano assunti da qualche utilizzatore connesso alla medesima rete. Resta inteso che tale ultima possibilità deve essere valutata caso per caso e con un rapporto contrattuale che impegni esclusivamente il Produttore, Utente della Rete e l'Utilizzatore finale (ancorché dal punto di

vista allocativo i prelievi siano attribuiti ad un PdR non facente parte del medesimo impianto), escludendo dalle responsabilità di mancato ritiro il Gestore della rete.

RAPPORTO CONTRATTUALE

Deve essere presa in esame la tematica del rapporto contrattuale tra Distributore e Produttore; vi è infatti l'esigenza di individuare un documento contrattuale (regolamento di immissione) che individui le specifiche obbligazioni in merito alle attività relative all'interconnessione e alle garanzie nei casi di mancato rispetto delle regole pattuite per tutta la durata dell'immissione (un periodo pluriennale o forse anche pluridecennale). Detto documento deve necessariamente avere caratteristiche di standardizzazione a livello nazionale e deve quindi essere predisposto dall'AEEGSI.

STUDIO ESPERIENZE ALTRI PAESI

Non rileviamo accenni alle esperienze svolte all'estero (Francia, Germania, Inghilterra ecc), su questo tema è indispensabile condurre un approfondimento sia per quanto riguarda la qualità del Biometano sia per quanto concerne le modalità di immissione nella rete (sulla rete di trasporto o quella di distribuzione), sia per le problematiche legate all'odorizzazione. Si evidenzia come esperienza significativa che, ad esempio in Germania, l'immissione avviene sulla rete di trasporto. Richiediamo che questa opzione, quanto meno in un primo periodo di necessaria sperimentazione, sia adottata anche in Italia, non trovando orientamenti contrari in sede ministeriale.

Ferme tali considerazioni si espongono di seguito osservazioni in merito agli spunti di consultazione proposti.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S1. Osservazioni sull'ipotesi di attribuire ai gestori di rete, in relazione alle immissioni in rete di Biometano, la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nell'ambito di un quadro regolamentare che ne limiti l'ambito di discrezionalità e offra garanzie in termini di sicurezza del sistema e di tutela della salute pubblica.

L'approccio, come già evidenziato nella passata consultazione, è condivisibile ma solo quando sarà completamente definito il contesto normativo tecnico di riferimento. In questo senso l'Autorità potrebbe farsi promotrice di una sensibilizzazione presso le istituzioni competenti della necessità di addivenire al completamento del contesto normativo, analizzando nel frattempo le *best practice* attualmente già esistenti in altri paesi europei. A questo proposito si evidenzia che il recente UNI/TR11537 individua l'impianto di connessione alla rete come composizione di due elementi: l'impianto di consegna e l'impianto di ricezione e misura. La responsabilità del Distributore deve essere circoscritta eventualmente all'impianto di ricezione e misura ed alle tematiche di sicurezza mentre non risultano assolutamente di competenza del Distributore le tematiche relative alla tutela della salute pubblica. Risulta poco significativo il riferimento ai campi pozzi fatto dall'AEEGSI tipicamente connessi alle reti di trasporto e con problematiche sulla qualità del gas completamente diverse.

Preme ancora una volta ribadire che il Distributore non può essere coinvolto in attività che esulano dal rapporto concessorio in forza del quale svolge il servizio. In tal senso il controllo sul Biometano prodotto e immesso può riguardare solo la sicurezza e la continuità in rete (indice di WOBBE e odorizzazione).

Per quanto riguarda la misura delle quantità di gas immesso, la validazione delle misure può essere in capo al Distributore solo nel caso che l'impianto di misura sia di sua proprietà. Il decreto prevede che l'impianto di misura sia di responsabilità del Produttore, e in tal caso, a nostro avviso, è lo stesso Produttore che dovrà validare le misure e comunicarle al Distributore per le attività di settlement.

S2. Osservazioni sulle specifiche di pressione

La pressione di consegna è un parametro fondamentale ma comunque insufficiente di per sé a garantire l'immissione. Dal punto di vista tecnico non è possibile immaginare un ritiro di Biogas ad una pressione inferiore rispetto a quella minima indicata per la rete di distribuzione. Devono però essere individuate necessariamente anche le portate orarie,

indispensabili per il bilanciamento della rete di distribuzione, nei diversi periodi del giorno e dell'anno. In merito dobbiamo ribadire che il Distributore non può quindi prendere impegni in termini di ritiro delle quantità orarie ed anche giornaliere salvo che dal punto di vista fisico pari impegni non siano assunti da utilizzatori connessi alla medesima rete. Nel caso che il Biometano immesso su una rete fosse venduto su reti diverse, si farà riferimento ai volumi non passati fisicamente alla misura del REMI; prelevati cioè dai clienti finali sulla rete di immissione (senza transitare nella rete di trasporto-REMI) ma conteggiati commercialmente all'UdD di un'altra rete relativamente ai prelievi dei suoi clienti contrattualizzati. Resta inteso che il rapporto contrattuale impegna esclusivamente il Produttore, l'UdD (o del trasporto) e i relativi Clienti Finali da questi forniti, escludendo dalle responsabilità di mancato ritiro il Gestore della rete.

S3. Osservazioni sulle specifiche di qualità.

Come già evidenziato, il Distributore può svolgere un ruolo centrale nel processo di immissione del Biometano ma in un contesto di regole ben definite. In tema di qualità le specifiche del Biometano devono essere definite dalla normativa e non dal Distributore.

S4. Valutazioni sulla preferibilità, per questioni legate alla sicurezza nell'utilizzo del gas, di immissioni nella rete di trasporto che offrono in generale il vantaggio di veicolare maggiori quantitativi di gas e di essere meno prossime rispetto ai punti di prelievo degli utilizzatori finali.

L'immissione del Biometano nelle reti del distributore riteniamo debba essere subordinata alla preventiva soluzione definitiva delle problematiche espresse nel presente Documento.

Pertanto, fino a quando in Italia non sarà adottato un quadro di norme tecniche conseguenti i risultati del mandato M/754, in grado cioè di garantire la piena sicurezza di esercizio delle reti in presenza di Biometano, **il settore della distribuzione ritiene opportuno che eventuali immissioni di Biometano siano effettuate solo ed unicamente sulla rete di trasporto.**

Tale soluzione comporta i seguenti punti di forza:

- effetto di "diluizione" delle quantità di alcuni elementi contenuti nel Biometano, ad oggi sospette di effetti dannosi. Effetto di diluizione non garantito nelle reti di distribuzione presso i prelievi più vicini all'immissione del Biometano dove il gas dovrebbe risultare assolutamente intercambiabile (sostitutivo) rispetto al gas naturale sotto tutti i punti di vista;

- posa di tubazioni in terreni spesso agricoli che comportano minori costi di scavo e ripristino rispetto alle opere da realizzare per andare ad intercettare tubazioni cittadine;
- minori costi di odorizzante perché il gas immesso nella rete di trasporto non deve essere odorizzato (dm prevede odorizzazione a carico dei produttori);
- minori costi di investimento per la realizzazione di stoccaggi presso l'impianto di produzione potendo a tale scopo fruttare le "performance" delle reti di trasporto in termini di "line_pack" e di connessione agli stoccaggi stagionali;
- immissione sul mercato di maggiori quantità di gas e nei momenti di migliore prezzo essendo la disponibilità svincolata dai prelievi dell'utenza come nel caso delle immissioni nelle reti di distribuzione.

Ad ogni modo considerando che in altri Paesi europei sono attualmente presenti connessioni su entrambe le reti di trasporto e distribuzione, sarebbe auspicabile che l'AEEGSI si confrontasse con le Autorità di regolazione di quei paesi per individuare le best practice del settore.

S5. Nel caso si valuti come preferibile l'immissione nelle reti di trasporto, si ritiene opportuna l'introduzione di misure volte a ridurre la barriera rappresentata dai più elevati costi di connessione?

Potrebbero essere utili misure volte a ridurre le barriere di costo, qualora queste realmente esistessero tenuto conto che i maggiori costi di investimento (distanza dal punto di immissione) e di esercizio (costi per la compressione) potrebbero essere temperati dalle maggiori quantità di Biometano iniettabili nelle reti di trasporto rispetto alla distribuzione (e minore necessità di strutture di stoccaggio). In analogia con il TICA per le connessioni di produzioni da FER, il Distributore potrebbe comunque avere un ruolo di "tramite" realizzando le interconnessioni tra produttori e trasportatore nonché gli impianti di ricezione e misura. Dette interconnessioni potrebbero essere dedicate all'immissione nella rete di trasporto (ovvero con il divieto di altri allacciamenti). Realizzato l'impianto questo passa in proprietà e gestione a SNAM previa corresponsione del corrispettivo per la realizzazione.

S6. Osservazioni sui criteri per la definizione del profilo di immissione nei punti di consegna.

Condivisibile l'ipotesi che il compito di verificare la compatibilità del profilo di immissione con le caratteristiche tecniche e di sicurezza del gas naturale debba spettare ai distributori/trasportatori. Si ribadisce il concetto secondo cui il Gestore della rete potrà al

massimo definire quale potrà essere in un dato punto della rete la Qmax trasportabile dalla rete stessa, ma non potrà mai garantire l'assorbimento in rete delle quantità prodotte.

S7. Osservazioni su diritti e obblighi delle parti dei contratti di trasporto, a garanzia della sicurezza e affidabilità del sistema di trasporto.

Appare necessario riferirsi a quanto previsto dalla UNI/TR 11537 individuando con chiarezza la responsabilità dei diversi soggetti sulle diverse parti dell'impianto di connessione. Ad esempio il Produttore per l'impianto di consegna e il Distributore per quello di ricezione e misura.

S8. Osservazioni sull'odorizzazione

E' necessario definire nel dettaglio le responsabilità. Il Decreto Ministeriale prevede che l'odorizzazione sia in capo al Produttore, mentre il DCO prevede questa responsabilità in capo al Gestore della rete.

Il Gestore della rete, nel caso della distribuzione deve sicuramente avere un ruolo di controllo forte, dovendo garantire la sicurezza sulle proprie reti, ed avere possibilità di intervento tali da inibire l'immissione del Biometano qualora l'odorizzazione non sia efficace e sufficiente.

Sono necessari inoltre approfondimenti di tipo tecnico sugli effetti di "mascheramento" sull'odorizzazione.

In ogni caso, nel momento in cui saranno stabiliti in modo chiaro e restrittivo i parametri qualitativi finali che deve rispettare il Biometano, si ritiene opportuno intervenire solo sui componenti interferenti coi processi di odorizzazione (come il citato limonene), definendo per essi il limite massimo, senza discriminare a monte le matrici di produzione del Biometano.

S9. Osservazioni sulla procedura di valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione.

Dal punto di vista della linearità procedurale, appare opportuno che la progettazione esecutiva sia eseguita a valle dell'accettazione del preventivo per evitare inutili spese

S10. Osservazioni sulla presentazione della richiesta di connessione.

Tra i dati necessari per la richiesta di connessione va inserita la portata oraria nel corso dell'anno e la documentazione, validata dagli enti competenti, in merito alla corretta realizzazione di tutte le parti dell'impianto ed in particolare di quelle destinate al controllo di qualità del Biometano. Inoltre dovrebbe essere previsto un invio periodico al

Distributore della documentazione relativa alla corretta manutenzione delle apparecchiature installate; ci riconduciamo alla necessità di un documento che individui le obbligazioni reciproche Distributore-Produttore, una volta chiarite a monte le reciproche responsabilità e proprietà.

S11. Osservazioni sui criteri di localizzazione del punto di consegna

Si condivide la posizione dell'Autorità

S12. Osservazioni sulla comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione e individuazione del punto di consegna.

S13. Osservazioni sulla tempistica per la formalizzazione della richiesta di preventivo.

S12-S13 Condivisibile la posizione dell'AEEGSI. La tempistica però deve tenere conto dei tempi espressi da Enti terzi coinvolti nel processo di preventivazione.

S14. Osservazioni su predisposizione di preventivo e progetto esecutivo.

Non si ritiene utile sviluppare un preventivo a valle di un progetto esecutivo. Il preventivo potrebbe essere definito sulla base di un progetto di massima riferiti a prezziari locali. In carenza delle voci necessarie queste dovrebbero essere pubblicate sul sito del Distributore.

S15. Osservazioni sulle ipotesi per lo svolgimento di attività inerenti la connessione da parte del richiedente.

Si ribadisce quanto esposto nelle Osservazioni Generali in merito agli aspetti economici per i Costi di allacciamento alle reti.

S16. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione della cauzione per la valutazione della fattibilità della connessione.

S17. Osservazioni sull'ipotesi di trattenere la cauzione nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

S16-S17 Non ci sono osservazioni

S18. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione della cauzione per la predisposizione del preventivo e della progettazione esecutiva

Confermiamo quanto sopra espresso

S19. Osservazioni sulle ipotesi relative alla garanzia per la realizzazione della connessione.

Si Condivide la posizione dell'AEEGSI

S20. Osservazioni sulla definizione del perimetro dei costi di connessione.

Il perimetro dei costi di connessione deve comprendere l'impianto di ricezione e misura e la tubazione di connessione alla rete esistente.

S21. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione del contributo per la connessione.

S22. Osservazioni sulle ipotesi di rateizzazione del pagamento del contributo per un periodo di 25 anni.

S23. Osservazioni sulle ipotesi di restituzione dei corrispettivi entro 10 anni, nel caso in cui porzioni di impianti di rete per la connessione siano soggetti a utilizzo anche da parte di altri utenti della rete.

Riteniamo che il costo di connessione debba essere individuato dal preventivo.

Non si ritiene condivisibile, in prima applicazione, alcuna forma di rateizzazione. Il pagamento potrà avvenire per stati di avanzamento lavori come normalmente avviene nelle corresponsioni per opere commissionate dal Distributore quando funge da stazione appaltante (es. 30% accettazione preventivo, 50% a metà lavori e 20% al collaudo).

Ciò premesso, qualora il Regolatore volesse comunque prevedere come elemento di incentivazione delle connessioni una eventuale rateizzazione del contributo, l'ipotesi risulterebbe condivisibile solo a condizione che questa non costituisca un aggravio economico per il Distributore e che soprattutto venga il Gestore sia salvaguardato dal rischio di insolvenza da parte del Produttore.

Riteniamo quindi, in subordine, che una eventuale rateizzazione del contributo di connessione potrebbe essere condivisibile solo a condizione che:

- La rata comprenda la valorizzazione degli interessi valorizzati al WACC del trasporto o distribuzione gas (in funzione del tipo di rete cui l'impianto di produzione è allacciato).
- La durata della rateizzazione sia commisurata al periodo di incentivazione (fissato pari a 20 anni dal DM 5 dicembre 2013, in quanto la redditività degli impianti di produzione di Biometano è strettamente connessa all'erogazione degli incentivi),

scongiurando un eventuale rischio che una rateizzazione di durata superiore possa determinare un mancato riconoscimento delle ultime rate dei pagamenti.

- Sia fatto salvo l'usuale meccanismo di riconoscimento tariffario in RAB degli investimenti in impianti di connessione al netto dei contributi effettivamente incassati. Tale metodo ("per cassa") garantirebbe infatti il recupero tariffario delle eventuali quote residue di contributo non pagato dai produttori.

Non è condivisibile una restituzione di quanto pagato nel caso di allacciamento di terzi.

S24. Osservazioni sull'individuazione della condizione di minimo tecnico per la determinazione della quantità di risorse da impiegare per la connessione.

Riteniamo debba essere chiarito se per "quantità di risorse da impiegare per la connessione" si intende la forza lavoro da impiegare per la gestione delle attività connesse alle domande/realizzazioni delle connessioni.

S25. Osservazioni sull'ipotesi di valorizzazione a costi standard delle componenti da utilizzare per la connessione

Riteniamo necessario utilizzare prezziari locali. Solo per voci non previste utilizzare prezziari pubblicati dalle imprese distributrici.

S26. Osservazioni sulle ipotesi relative alle tariffe per l'uso della rete.

Appare equo prevedere comunque un corrispettivo per l'immissione. Parimenti deve essere individuato un driver per l'aggiornamento del monte ricavi del Distributore a copertura dei costi emergenti già esposti anche nelle osservazioni alla precedente consultazione.

Si ritiene opportuno prevedere un riconoscimento al Distributore per la gestione delle attività connesse alla gestione dei dati di misura della quantità e qualità del Biometano, strutturato come quota fissa annua per punto di immissione e dimensionato in funzione della portata oraria di Biometano immesso in rete.

Tale importo dovrà assumere un valore maggiore nel caso in cui l'onere della gestione del gruppo di misura sia in capo al Gestore della rete.

S27. Osservazioni sugli obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura.

Posto che la responsabilità dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura è in capo al Produttore, così è definito nel DM, e anche nel DCO possono essere condivise le proposte dell'Autorità volte all'efficienza complessiva del sistema, va ribadito che al Gestore di rete devono essere attribuite prerogative di controllo efficaci e che ad esso

siano addebitate esclusivamente le effettive responsabilità ricadenti nell'ambito della propria discrezionalità.

Al fine di tutelare la sicurezza complessiva del sistema gas, si sottolinea che per l'immissione in rete, il Gestore di rete deve disporre o avere il controllo, di un impianto che, permetta la corretta odorizzazione del gas, per gli impianti su rete di distribuzione e l'intervento di valvole automatiche e/o comandate da remoto, per il distacco dell'impianto di produzione, qualora i parametri di sicurezza e i dati di qualità non siano conformi ai minimi obbligatori

S28. Osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità.

Posto che sia il DM 5/12/2013, sia il DCO AEEGSI pongono in capo al Produttore la responsabilità della misura di quantità, risulta particolarmente critico prevedere che la validazione della misura la faccia un soggetto diverso dal proprietario dell'impianto, quale ad esempio il Gestore della rete. Si segnala che il Gestore della rete non ha titolo e ruolo per imporre al proprietario dell'impianto la manutenzione e il mantenimento in efficienza del sistema di misura, pertanto, a meno che l'impianto non sia di proprietà del Gestore della rete, non si concorda con quanto esplicitato in materia dal DCO AEEGSI

Il Gestore può al massimo prendere atto della misura e rendersi disponibile a trasmettere tale informazione al sistema per tutti gli usi richiesti, bilanciamento, riconoscimento incentivi ecc.

S29. Osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di qualità.

La proposta dell'Autorità necessita di chiarimenti per quanto riguarda la distinzione tra impianto di consegna (a cura del Produttore) e l'impianto di ricezione e misura (a cura del Distributore).

Per quanto riguarda la raccolta, validazione e registrazione delle misure di qualità occorre distinguere tra "qualità sanitaria" ai fini degli effetti che il gas può determinare sulla salute pubblica, di competenza degli enti preposti e qualità ai fini della sicurezza, di competenza del Gestore della rete.

Nel caso di parametri che influiscono sulla "qualità sanitaria" ci sono gli enti preposti al controllo delle qualità del Biometano, quali ad esempio ASL, Ministero, e le qualità dei componenti del Biometano devono essere tali da salvaguardare l'incolumità, dal punto di vista sanitario, dei cittadini.

Nel caso invece di “qualità ai fini della sicurezza” il Gestore della rete dovendo garantire la sicurezza e la continuità del servizio, intesa come salvaguardia in tema di incidenti ed emergenze, deve essere messo in condizione di poter avere il controllo sull’efficacia dell’odorizzazione del Biometano immesso in rete e che quest’ultimo abbia caratteristiche di intercambiabilità (indice di WOBBE) che rientrino nel range imposto dalla norma UNI EN 437 per i gas della seconda famiglia (gas leggeri)

S30. Osservazioni sul perimetro di responsabilità nel caso di utilizzo del carro bombolaio per l’immissione in rete.

Pur concordando con la possibilità di prevedere l’utilizzo dei carri bombolai per l’immissione in rete del Biometano, si ritiene che sia piuttosto complessa la gestione dei punti di immissione, in relazione ad esempio all’odorizzazione, alla laminazione ecc. e delle misure di quantità, che nel caso specifico prevedono ad esempio 2 punti di misura, quindi con maggiori costi a carico del Produttore.

S31. Osservazioni sulle modalità di misura e certificazione delle quantità di Biometano incentivabile.

S32. Osservazioni sulle verifiche relative alla documentazione contrattuale.

S33. Osservazioni sull’ipotesi di identificazione del soggetto responsabile della certificazione della quantità di Biometano incentivabile, in particolare sulla compatibilità dello svolgimento di tale attività con le altre funzioni svolte dal GSE. Individuare eventuali ipotesi alternative.

S34. Osservazioni sull’ipotesi di determinazione dei consumi energetici.

Per quanto riguarda gli impianti per la produzione di Biometano che utilizzano come matrice in ingresso la frazione di rifiuto organico da raccolta differenziata, non deve essere considerata, nella determinazione dei consumi energetici, la quota relativa al trasporto e ai pretrattamenti, poiché si tratta di fasi necessarie al processo di smaltimento dei rifiuti stessi e che verrebbero sostenuti a prescindere dalla produzione del Biometano. Tale valutazione è coerente con quanto attualmente previsto dal GSE in corrispondenza degli impianti che recuperano energia elettrica da trattamento rifiuti con incentivazione della stessa mediante certificati verdi o tariffa omnicomprensiva.

Si osserva, inoltre, che i costi di produzione del biogas grezzo vengono sostenuti anche in tutti gli impianti che non ne prevedono l’upgrading e che si limitano al trattamento anaerobico delle matrici conferite, quindi si ritiene che i costi introdotti dalla produzione di Biometano debbano essere solo quelli di upgrading e di trasferimento, in idonee condizioni, alla rete ricevente.

Con riferimento al punto 38.3, si ritiene che qualora il biometano dovesse derivare da upgrading di biogas ottenuto da digestione anaerobica di rifiuti ammessi al trattamento, per es. dalla frazione organica da raccolta differenziata cod. CER 200108, i costi di conferimento/preparazione delle matrici non debbano essere considerati nel computo dell'incentivo ammissibile. Tale valutazione è coerente con quanto oggi è previsto dal GSE in corrispondenza degli impianti che recuperano energia elettrica da trattamento rifiuti con incentivazione della stessa mediante certificati verdi o tariffa omnicomprensiva.

Dato che gli autoconsumi devono essere detratti per evitare che venga incentivata una forma di energia che non è rinnovabile, si ritiene non debbano essere considerati tra i consumi energetici di un impianto di produzione di Biometano i consumi alimentati da fonti energetiche rinnovabili (come può avvenire con l'utilizzo del fotovoltaico, o della cogenerazione di energia elettrica e calore attraverso l'utilizzo di parte del Biometano/biogas prodotto).

S35. Osservazioni sull'ipotesi di individuazione della data di entrata in esercizio del Biometano immesso in consumo per i casi previsti dall'articolo 4 del decreto 5 dicembre 2013.

S30-31-32-33-34-35 Nessuna osservazione

S36. Osservazioni sulla soluzione individuata in merito alle allocazioni delle immissioni di Biometano.

Come detto in introduzione, il produttore dovrebbe dotarsi di adeguata capacità di stoccaggio, sulla base dei vincoli posti dal proprio livello di produzione e dalle portate orarie della rete. Infatti, le immissioni in rete non possono che essere vincolate alle portate orarie della rete, a loro volta dipendenti dalla domanda di gas proveniente dai clienti finali della rete di distribuzione interessata. In questo senso, l'aspetto "commerciale" del rapporto produttore/UdD non può prescindere dalla capacità fisica della rete di distribuzione cui l'impianto di produzione di biometano è allacciato, per ragioni di sicurezza del sistema. Il distributore dovrà quindi definire un profilo di immissione basato sulla tipologia di utenza allacciata alla rete, sui profili di prelievo e sui coefficienti di contemporaneità di utilizzo più idonei, stante la possibilità di sospendere le immissioni in caso di mancato bilanciamento della rete per ragioni contingenti e non prevedibili ex-ante (riduzione consistente della domanda, chiusura di PdR industriali, ecc.).

Per quanto sopra esposto si chiedono delucidazioni in merito allo Stoccaggio Minerario e se, anche questi impianti, per loro natura assimilabili alla coltivazione di giacimenti di gas naturale (produzione nazionale), hanno diritto di richiedere tale servizio con la finalità di

assicurare una flessibilità di fornitura pari a quella dei contratti di importazione e di tenere conto dei rischi tecnici di fermata della produzione di biometano.

Si richiedono chiarimenti in merito alla seguente frase “provvedere alla nomina delle immissioni all’entry En e/o PIV sui sistemi informativi all’uopo predisposti dal RdB”, poiché sia i possibili nuovi entry che il PIV dovrebbero essere informaticamente considerati come nuovi punti di entrata, si suppone non vi siano nuovi sistemi da implementare e si auspica non vi siano aggravii o ulteriori costi da sostenere da parte degli UdB per l’immissione in rete del Biometano.

In riferimento alla modifica dell’equazione di bilancio della rete, si predilige l’introduzione dei termini Ib e Pb affinché il quantitativo di energia prodotta e prelevata di/da biometano sia distinta e immediatamente identificabile a bilancio.

Inoltre, si chiedono chiarimenti in merito alla corresponsione del corrispettivo per lo stoccaggio strategico Cst, soprattutto se verrà applicato anche agli impianti allacciati alla rete di distribuzione.

S37. Osservazioni sugli impatti rappresentati in relazione al *settlement* gas.

Occorre chiarire meglio il ruolo del Produttore nel caso in cui sia anche Cliente Finale, ad esempio per l’utilizzo del gas necessario al processo di trasformazione del Biogas.

S38. Osservazioni sugli impatti individuati in relazione alla predisposizione di bilanci provvisori.

Come precisato ai punti 40.7 e 41.2, poiché l’RdB deve poter conoscere giornalmente il dato relativo ai quantitativi immessi nella rete di trasporto, si richiede che anche gli impianti allacciati alla rete di distribuzione debbano essere soggetti a comunicazione giornaliera dei dati anche ai fini della predisposizione dei bilanci provvisori e che tali comunicazioni siano eventualmente modificabili da parte dell’UdB prima della validazione del primo bilancio definitivo con possibili modifiche in fase di sessione di aggiustamento.

S39. Si ravvedono criticità particolari nell’applicazione al settore del gas della soluzione delineata?**S39 Si ritiene che in una prima fase l’immissione debba avvenire sulle reti di trasporto e solo eccezionalmente su quelle di distribuzione (es. feeder in media pressione). Si potrebbe suggerire una diversa impostazione per un primo periodo.**

La soluzione sarebbe in grado di garantire maggiore sicurezza. Il Distributore potrebbe avere un ruolo di “tramite” realizzando, nel caso, le interconnessioni tra produttori e trasportatore nonché gli impianti di ricezione e misura. Dette interconnessioni potrebbero essere dedicate all’immissione nella rete di trasporto (ovvero con il divieto di altri

allacciamenti). Realizzato l'impianto questo passa in proprietà e gestione a SNAM previa corresponsione del corrispettivo per la realizzazione.

Inoltre, viste le nuove evoluzioni del mercato del bilanciamento del gas per l'attuazione del regolamento Ue N° 312/14 e a fronte della riforma avvenuta sul mercato del Gas gestito dal GME oggi definito MT-gas e i suoi possibili sviluppi per poterne incentivare la liquidità, si pensa possa essere di più facile gestione la vendita diretta di tali quantitativi sfruttando questa piattaforma. Infatti, la vendita del GME agli operatori attraverso tali mercati non subirebbe le oscillazioni dei prezzi oggi causate dall'attivazione delle sessioni PB-Gas G-1, sessione che da ottobre 2015 dovrebbe venir meno.

Allegato al prot. n. 1814/2014/R/E/g del 21.11. 2014